DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI AICHI DEL 2005 E ALLA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI TRIESTE PER L'ESPOSIZIONE RICONOSCIUTA 2008

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attivita' produttive. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008
Estremi	Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-alla-partecipazione-italiana-all-esposizione-2003/art-10-collegio-dei-revisori-dei-conti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it